



# COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 15 del 25-05-2023

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) □ APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

Nell'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di Maggio, sala delle adunanze della sede municipale, alle ore 20:00, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Referenza	Pres/Ass
BRAMBILLA EFREM	SINDACO	P
FUMAGALLI DANIEL	CONSIGLIERE	A
SCALAMBRA VALENTINO	CONSIGLIERE	A
BRUSADELLI ANDREA	CONSIGLIERE	P
DE CANI ANGELICA	CONSIGLIERE	A
BONANOMI VERONICA TERESA	CONSIGLIERE	P

Componente	Referenza	Pres/Ass
MARINI GIAMPIETRO	CONSIGLIERE	P
MONTANI ELISA	CONSIGLIERE	P
NESSI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	A
MORISI SAVERIO	CONSIGLIERE	P
DI MODUGNO ROBERTO	CONSIGLIERE	P

Num. Totale presenti: 7 – Assenti: 4

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA BONGINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO EFREM BRAMBILLA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023.**

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e TASI, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)", contenute all'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014) dai commi da 641 a 668;

Dato atto che il Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, con atto n. 16 del 29.04.2022, ha approvato il "Piano economico finanziario tari 2022-2025" in quanto soggetto che gestisce – ai sensi della vigente convenzione di conferimento dei servizi comunali all'Unione - il servizio rifiuti per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè ed è pertanto l'Ente Territoriale Competente (ETC);

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 50 in data 18.04.2023 ad oggetto "Tassa rifiuti (TARI) – proposta tariffe anno 2023", Ente gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti per conto dei Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè;

Rilevato che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia" Osservato che l'articolo 3 comma 5-quinquies del Decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, che ha altresì stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Richiamato il decreto Ministero dell'interno 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

Dato atto che con decreto in data 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2023, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Considerato che il Comune di Santa Maria Hoè ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2023;

Ricordato che:

- ARERA, con propria deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 ha approvato il "METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025" (allegato A della deliberazione 363/2021), nel quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione dei rifiuti per il predetto periodo (successivamente integrata con le deliberazioni 459/2021/R/rif del 26/10/2021 e n. 422/2021/R/rif del 12/10/2021 e con la determina n. 2/2021 del DRIF del 04/11/2021, con cui sono approvati gli schemi tipo degli atti da produrre e le modalità operative per la trasmissione degli stessi all'Autorità;
- l'articolo 6 dell'allegato A alla predetta Delibera 363/2021 (MTR-2) conferma, per la determinazione delle tariffe TARI, la possibilità di utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 ("metodo normalizzato"), così come già stabilito dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevedendo che in ciascuna delle annualità o comunque fino a diversa regolazione disposta da ARERA, sono definiti, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso (individuata sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2):
  - a) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

b) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. 158/99”;

- l'art. 57 bis del D.L. 124/2019, modificando l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto “fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, la facoltà di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, “inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ”;
- stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie di utente l'art 4 del DPR n. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare che la suddivisione avvenga “secondo criteri razionali”;

Dato atto che:

- in conformità al piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani quadriennale 2022-2025, sono state elaborate dall'Unione le tariffe TARI per l'anno 2023 al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi efficienti del servizio iscritti nel PEF 2023;
- l'importo totale da coprire con tariffa ai sensi dell'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, risulta essere di € 707.834,00, distinto in € 335.910,00 per la parte fissa e € 371.924,00 per la parte variabile, e che gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);
- la suddivisione dei costi tra utente è nella misura del 62% per utenze domestiche e del 38% per utente non domestiche;
- si è ritenuto di avvalersi per l'anno 2023 della facoltà prevista dall'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 (non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1° dell'allegato 1;
- prevedere la riduzione del 50% dei coefficienti minimi delle categorie 22 – 23- 24 - 26 e 27 al fine di non risultare le tariffe TARI particolarmente gravose per tali specifiche categorie, la cui presenza sul territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività elementi del tessuto produttivo ed economico locale)
- si prevede di applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 663 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come derogati dall'art. 1 comma 652 della L. 147/2013;
- è rispettato il principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'art 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al DPR 27.04.1999 n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo del tributo posto in riscossione;

Viste le proposte tariffe TARI per l'anno 2023 oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche come risultanti dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Economica ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Area Economica ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;

## **DELIBERA**

1. Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.

2. Prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani quadriennale 2022-2025 e i relativi allegati, approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 16 del 29.04.2022.
3. Approvare le tariffe TARI per l'anno 2023 oltre ai coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi efficienti del servizio iscritti nel PEF 2023, come risultanti dai prospetti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto – giusta proposta della Giunta dell'Unione con atto n. 50 in data 18.04.2023.
4. Applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai sensi del comma 663 dell'art. 1 della L. 147/2013.
5. Dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente Regolamento.
6. Dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti, decorrono dal 1° gennaio 2023.
7. Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### Inizio discussione

Il Sindaco Efrem Brambilla illustra l'argomento all'ordine del giorno e la proposta di deliberazione.

### Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti n. 7 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 7 i componenti presenti e votanti e nessun astenuto;

## **DELIBERA**

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., al fine di rispettare il termine di legge;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 0 contrari, espressi in forma palese, essendo n. 7 i componenti presenti e votanti e nessun astenuto;

## **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
EFREM BRAMBILLA

Il Segretario  
DOTT. ANDREA BONGINI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario  
DOTT. ANDREA BONGINI

---